

stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 16-ter, lettera d), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 6-ter (Contenuto delle speciali misure di protezione). — 1. I testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto:

(Omissis);

d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato;

(Omissis).».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13, comma 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate è consentita l'utilizzazione di un documento di copertura.».

05G0162

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 12 luglio 2005.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 7 della deliberazione della Camera dei deputati 31 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 2003, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, come sostituito dalla deliberazione della Camera dei deputati 15 luglio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004, è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione conclude i propri lavori entro il 31 dicembre 2005 e presenta una relazione conclusiva all'assemblea entro il 28 febbraio 2006.».

Il Presidente: CASINI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 21)

Presentato dai deputati TAORMINA, SCHMIDT, BIANCHI CLERICI, RANIELI, MOTTA, DE BRASI, TUCCILLO E DEIANA il 19 maggio 2005. Assegnato alla III commissione (Affari esteri) il 26 maggio 2005, con il parere delle commissioni I, II e IV. Esaminato dalla III commissione il 23 giugno 2005 e il 5 luglio 2005. Relatore: on. LANDI DI CHIAVENNA. Esaminato in assemblea l'8 luglio 2005 ed approvato il 12 luglio 2005.

05A07251